

26297/08



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: danni da omessa

SEZIONI UNITE CIVILI assegnazione di alloggi:

composta dai Magistrati: **giurisdizione e accertamento.**

dr. Alessandro Criscuolo Primo presidente f.f. R.G. n.11320/04

dr. Antonino Elefante Presidente di sezione

dr. Roberto Preden Consigliere

dr. Alfredo Mensitieri Consigliere

dr. Antonio Merone Consigliere

dr. Mario Finocchiaro Consigliere

dr. Pasquale Picone Consigliere

dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.

Cron. 26297

dr. Aniello Nappi Consigliere

Rep. 7142

ha pronunciato la seguente:

Ud. 14.10.2008

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 11320 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2004, proposto:

DA

A.T.E.R.P. - AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - già I.A.C.P. - della Provincia di Cosenza, in persona del commissario straordinario e legale rappresentante p.t. dr. Piero Moscato, autorizzato a stare in giudizio da delibera della D.G. n. 131 del 2 marzo 2004 ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Piazza Zumbini n. 39, presso l'avv. Ugo Luciano Celestino da Cosenza, che la rappresenta

2008  
873

e difende, per procura in calce al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

GRIFFO GIOVANNA ved. PALUMBO, ~~BERNARDONE~~ FILIPPO, GAGLIARDI VINCENZO, FRANGIONE MARIA ved. CORTESE, nonché GERVASI DINA ved. COZZA, COZZA BENIAMINO, COZZA ANNA MARIA, COZZA MASSIMO e COZZA FRANCESCO, gli ultimi cinque quali eredi di COZZA MARIANO, deceduto il 28 febbraio 2004, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Mazzini n. 11, presso l'avv. Pasquale Di Rienzo e rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Baffa, la prima per procura speciale per notar Leonardo Cappetta di Torino del 21 maggio 2004 e gli altri per procura a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, 2<sup>a</sup> sez. civ., n. 528, del 14 ottobre - 1<sup>o</sup> dicembre 2003.

Udita, alla udienza del 14 ottobre 2008, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.

Uditi l'avv. Baffa, per i controricorrenti, e il P.M. dr. Raffaele Cenniccola, che conclude per la giurisdizione del giudice ordinario.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Paola, con sentenza del 22 maggio 1979, aveva accolto la domanda proposta nel 1974 da Mariano Cozza, Filippo Bernardone, Vincenzo Gagliardi, Maria Frangione e Giovanna Griffo nei confronti

dell'I.A.C.P. di Cosenza e condannato il convenuto a dare esecuzione all'assegnazione di alloggi popolari in Amantea, come da esso disposta con atto del 24 maggio 1969, consegnando, a ciascuno degli attori, l'alloggio ~~a~~ lui assegnato e provvedendo poi alla cessione in proprietà o in locazione dell'immobile.

La sentenza, per la parte relativa alla consegna degli alloggi, ~~non~~<sup>non</sup> era stata oggetto dell'impugnazione dell'I.A.C.P. di Cosenza alla Corte d'appello di Catanzaro che, in accoglimento del gravame, aveva ridotto la condanna di primo grado al solo risarcimento del danno per equivalente da mancato godimento delle abitazioni, perché l'entrata in vigore del D.P.R. n. 1035/1972 aveva impedito la cessione in proprietà degli alloggi assegnati e occupati abusivamente, avendo sanato queste ultime occupazioni. L'I.A.C.P. di Cosenza non dava esecuzione alla condanna risarcitoria, ma consegnava a ciascuno degli attori un alloggio in locazione; era quindi convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza dai detti assegnatari, con citazione notificata il 23 febbraio 1996, per l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo dell'Istituto di trasferire gli alloggi in Amantea alla Via Lava Gaenza n. 9, consegnati il 23 dicembre 1985 a ciascuno degli attori, con condanna del convenuto a risarcire i danni conseguenti alla mancata stipula della cessione in proprietà.

Il Tribunale adito, con sentenza dell'8 aprile 2000,

accoglieva la domanda e condannava l'I.A.C.P. a pagare a ciascuno degli attori £. 59.120.748, oltre interessi dalla sentenza al saldo e alle spese di causa.

Sull'appello dell'A.T.E.R.P. della provincia di Cosenza, succeduto all'originario convenuto I.A.C.P., proposto con citazione del 7 maggio 2001 alla Corte d'appello di Catanzaro, quest'ultima, con sentenza del 1° dicembre 2003, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la condanna in favore di ciascuno degli attori ad €. 16.515,26, con gli interessi dalla data di essa al saldo, ponendo a carico dell'appellante la maggior parte delle spese dei due gradi del processo.

Per quanto rileva in questa sede, confermando la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto essersi formato, con la citata sentenza del Tribunale di Paola del 1979 tra le stesse parti, relativa al medesimo diritto azionato dagli attori contro il medesimo convenuto, il giudicato esterno in ordine alla giurisdizione dell'A.G.O., essendosi con essa statuito anche nel merito sulla domanda proposta dagli assegnatari nei confronti dell'A.T.E.R.P.

Non si era impugnata infatti la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado che aveva condannato l'I.A.C.P. "all'esatto adempimento della graduatoria dell'assegnazione degli alloggi di cui in citazione" e alla "conseguente consegna degli alloggi stessi agli odierni attori, con la redazione degli atti di



cessione in proprietà o...in locazione, a tenore delle norme di leggi vigenti in materia", nonché al risarcimento dei danni per la mancata consegna degli alloggi dal 1969 alla data della pronuncia, periodo di mancato godimento ridotto in appello dal 24 maggio 1969 al dicembre 1972.

Considerato che il presupposto dell'azione oggetto del presente giudizio è l'adempimento della graduatoria di assegnazione degli alloggi di cui sopra e che sull'obbligo dell'I.A.C.P. s'è formato il giudicato esterno, ad avviso della Corte di merito, essa era tenuta a confermare la giurisdizione dell'A.G.O. già stabilita dal Tribunale di Paola, che espressamente aveva riconosciuto i propri poteri di cognizione giurisdizionale, rilevando che mentre prima della assegnazione sussisteva solo un interesse legittimo per gli aspiranti alla stessa, all'esito di quest'ultima, era sorto un "diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario".

Avendo gli appellati prodotto le sentenze n. 54/79 del Tribunale di Paola e n. 220/81 della Corte d'appello di Catanzaro, cui si è fatto riferimento, il giudicato esterno era rilevabile anche d'ufficio e la questione proposta era quindi preclusa.

In ordine poi alla pretesa impossibilità sopravvenuta della prestazione e alla dedotta violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., ha osservato la Corte di merito che tale deduzione doveva proporsi con il

gravame avverso la sentenza del Tribunale di Paola, pubblicata dopo gli interventi normativi che avevano impedito le cessioni, essendosi in questa sede chiesto solo il risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo sorto dalla predetta pronuncia.

Il giudicato di cui alla pronuncia del 1979 obbligava comunque l'I.A.C.P. alla stipula degli atti di cessione e inoltre, dato il prolungato inadempimento precedente dell'Istituto, questo non poteva eccepire l'evento normativo liberatorio dall'obbligo di trasferire gli alloggi come causa di giustificazione, avendo avuto a disposizione vari anni, dal 1972 fino all'entrata in vigore delle leggi n. 513 del 1977 e 457 del 1978, per adempiere all'obbligo di trasferire la proprietà degli alloggi assegnati e consegnati agli assegnatari e, con il suo inadempimento, aveva creato i presupposti di fatto per l'applicazione dello jus superveniens ostativo a detta cessione.

Affermato quindi che l'inadempimento nell'esecuzione della sentenza del 1979 aveva dato luogo al diritto al risarcimento del danno da illecito contrattuale, la Corte di merito ha ridotto la misura del dovuto nei termini indicati, negando esistere una responsabilità precontrattuale o extracontrattuale nella fattispecie, che era qualificata come di inadempimento di obblighi sorti per effetto della citata decisione.

Ritenuto che, con l'approvazione della graduatoria di assegnazione, si fossero riscontrati anche i requisiti



per ottenere il trasferimento in proprietà degli alloggi assegnati, la Corte d'appello di Catanzaro, ha confermato, anche per tale profilo, la pronuncia di primo grado, riducendo l'entità del risarcimento liquidato in primo grado nella misura sopra riportata e condannando l'A.T.E.R.P. a pagare i tre quarti delle spese del doppio grado, comprese quelle per il c.t.u. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 2 marzo 2004, l'A.T.E.R.P. ha proposto ricorso di tre motivi, notificato il 29 aprile 2004 agli assegnatari degli alloggi in contestazione e si sono difesi, in sede di legittimità, gli appellati Griffò, Berardone Gagliardi e Frangione, con gli eredi dell'appellato Cozza Mariano, deceduto nelle more.

Con ordinanza del 24 aprile 2008, la 1<sup>a</sup> sezione civile di questa Corte, rilevato che il primo motivo di ricorso prospettava una questione di giurisdizione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha assegnato la causa alle sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, 1° comma, c.p.c. per la decisione della indicata questione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso dell'A.T.E.R.P. deduce violazione dell'art. 37 c.p.c., in relazione all'art. 324 dello stesso codice, anche per vizio logico, in rapporto all'art. 360 n. 1 c.p.c., per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che si fosse formato


il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda delle controparti proposta in questo giudizio.

Afferma la ricorrente che, nel processo dinanzi al Tribunale di Paola concluso dalla sentenza del 15 maggio 1979, non è stata sollevata alcuna eccezione di difetto di giurisdizione dalle parti in lite, con la conseguenza che, sulla questione, non s'è avuta alcuna pronuncia, neppure implicita.

Una volta escluso il giudicato sulla giurisdizione dell'A.G.O. ad avviso della ricorrente, l'approvazione della graduatoria degli aspiranti agli alloggi non conclude il procedimento di assegnazione, che si perfeziona solo con il decreto del Presidente dell'Istituto, che la dispone e individua inoltre il giorno e il luogo per la scelta dell'abitazione da ricevere in consegna e per la stipula del relativo contratto di cessione.

Prima di tale decreto, l'aspirante alla assegnazione è titolare di un mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

1.2. In secondo luogo, si prospetta violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., in relazione all'art. 2932 dello stesso codice, anche per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale punto decisivo. Non si è dato rilievo al fatto che la stessa sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 1981, in




riforma di quella del Tribunale di Paola del 1979, aveva negato ogni inadempimento dell'I.A.C.P. per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 1035 del 1972, decreto che aveva introdotto una sanatoria delle posizioni degli occupanti abusivi, denegando il risarcimento del danno per il mancato godimento successivo a tale data.

Doveva ritenersi quindi che la stessa legge del 1972, sanando l'occupazione abusiva degli alloggi, aveva fatto venir meno il diritto al trasferimento di essi, come riconosciuto in primo grado, non essendo possibile l'adempimento in essa previsto e mancando, per il sopravvenire di tale normativa, la stessa negligenza con l'omissione colposa della ricorrente nel preteso inadempimento dell'obbligo, accertato invece dalla pronuncia di primo grado.

Il debitore può quindi invocare l'efficacia liberatoria del citato D.P.R. del 1972, anche se questa è stata valutata solo per il danno da ritardo nella consegna degli alloggi a decorrere dalla pronuncia d'appello del 1981 sopra riportata, il cui giudicato assorbe quanto stabilito in primo grado.

Non è invocabile nel caso la perpetuatio obligationis per la quale il debitore in mora deve rispondere anche nel caso d'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1221 c.c., perché la citazione a base della pronuncia del 1979 è del 1974,



successiva cioè alla normativa liberatoria citata del 1972 e, prima di essa, l'I.A.C.P. s'era invano attivato a fare liberare gli alloggi abusivamente occupati da terzi.

Comunque, solo in sede di esecuzione della sentenza del Tribunale di Paola, poteva accertarsi l'evento liberatorio costituito dalla normativa del 1972 e, trattandosi di obbligazioni a prestazioni corrispettive, le controparti avrebbero dovuto provare di avere adempiuto ai loro obblighi per far nascere quello pretesamente inadempito dell'arcorrente, con conseguente valutazione della concreta vicenda anche nella presente causa, assolutamente mancante nella decisione impugnata.

1.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta infine la violazione dei criteri in tema di risarcibilità del danno, anche per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, con evidente vizio logico della sentenza impugnata.

La Corte ha erroneamente affermato nella fattispecie la responsabilità contrattuale e non precontrattuale, perché la sentenza del 1979 del Tribunale di Paola, in tanto aveva imposto la stipula della cessione, perché mancava ogni contratto.

Di conseguenza doveva rilevarsi il carattere pre- e/o extra- contrattuale della responsabilità nel caso concreto e dichiararsi prescritto ogni diritto delle



controparti.

2. Il ricorso è infondato e da rigettare.

2.1. In ordine al primo motivo di ricorso, la sentenza del Tribunale di Paola del 1979 ha accertato, con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., per acquiescenza delle parti ex art. 324 c.p.c., l'obbligo dell'I.A.C.P. di Cosenza non trasformato ancora in A.T.E.R.P., di trasferire gli alloggi assegnati nel 1969 a Griffò, Berardone, Gagliardi, Frangione e al dante causa dei Cozza e il diritto degli odierni controricorrenti di stipulare la cessione in proprietà.

La stessa sentenza espressamente ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta al Tribunale, ritenendo che la disposta assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Amantea in data 27 maggio 1969 avesse fatto sorgere un diritto soggettivo perfetto, sulla cui tutela doveva pronunciarsi il giudice ordinario, come espressamente riportato nella pronuncia oggetto del presente ricorso (sul giudicato esplicito in materia di giurisdizione, cfr. Cass. 17 giugno 2008 n. 16405 e S.U. 27 giugno 2005 n. 13768).

Anche ad escludere la rilevata decisione espressa sulla giurisdizione, s'è più volte giustamente rilevato che la pronuncia dei giudici di merito che abbia deciso i profili sostanziali della controversia,



è suscettibile di acquistare autorità di giudicato esterno in punto di giurisdizione, determinandone la incontestabilità (c.d. efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stese parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche o connesse a quelle coperte dalla cosa giudicata (S.U. 18 dicembre 2007 n. 26620, 21 aprile 2006 n. 9337, 27 gennaio 2005 n. 1621 oltre che la recentissima S.U. 9 ottobre 2008 n. 24883, che riconosce il giudicato implicito sulla questione).

Il giudicato esterno, cui fanno riferimento ricorso e sentenza impugnata, infatti, pur se riferito alla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta nel 1974 al Tribunale di Paola, rileva, nella presente controversia, in quanto vincola le stesse parti agli accertamenti in esso contenuti ed in particolare a quello dell'obbligo di contrarre e di trasferire gli alloggi dichiarato in quella sede. Che a detto obbligo corrisponda un diritto di credito degli attori dell'originario giudizio, fondato sul giudicato richiamato e a base della domanda proposta in questa sede di inadempimento dell'A.T.E.R.P. di tale obbligazione per effetto della mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale del 1979, da essa e dal suo dante causa I.A.C.P., è incontestabile.

Di conseguenza, il giudicato della sentenza del Tribunale di Paola, in quanto ha accertato in via definitiva l'obbligo di contrarre di cui sopra, è a



fondamento della confermata giurisdizione del giudice ordinario nella presente causa, con la quale s'è chiesto solo di accertare l'inadempimento di detto obbligo, sorto per la pregressa pronuncia e la condanna al risarcimento dei danni della parte inadempiente.

Con la domanda introduttiva di questa causa, si è chiesta la tutela di un diritto soggettivo emergente da un giudicato di altra sentenza, nella quale si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario sul diritto oggetto di essa, con statuizione divenuta definitiva per acquiescenza delle parti.

Il primo motivo di ricorso è quindi infondato, in quanto vi è giudicato sul diritto azionato in questo processo, su cui s'è fondata la dichiarazione della giurisdizione dell'A.G.O., definitivamente accertata già con la sentenza del 15 maggio 1979 del Tribunale di Paola, sul punto non impugnata da nessuna delle parti di quel giudizio, che sono le stesse della presente causa.

2.2. Strettamente connesse al primo motivo di ricorso sono le questioni proposte negli altri due motivi, sui quali appare opportuna una decisione di queste sezioni unite in deroga all'art. 142 disp.att. c.p.c., nel testo previgente, applicabile ratione temporis.

In ordine alla pretesa esistenza della esimente dalla colpa della ricorrente nell'inadempimento dell'obbligo



di contrarre, per il c.d. factum principis costituito dalle norme sopravvenute, che da un lato imponevano la sanatoria in favore degli occupanti abusivi degli alloggi assegnati (D.P.R. 1035 del 1972) e dall'altro vietavano la cessione in proprietà di questi (leggi n. 513 del 1977 e n. 457 del 1978), appare evidente che le norme che precedono non sono sopravvenute, ma precedono la sentenza del Tribunale di Paola del 1979 e l'accertamento dell'obbligo di contrarre in essa contenuto, non impugnato dagli interessati.

E' corretta l'affermazione della Corte d'appello di Catanzaro che tale esimente dall'inadempimento andava prospettata come motivo di gravame dell'accertamento dell'obbligo di cessione contenuto nella sentenza del 1979, che invece non venne impugnata sul punto.

In quanto le novità normative precedevano il giudicato a base della domanda introduttiva del presente giudizio, esse non possono logicamente costituire lo jus superveniens costituente il factum principis che impedisce l'adempimento dell'obbligo successivamente adempiuto, essendo l'ostacolo normativo intervenuto prima della pronuncia passata in giudicato e quindi non impedendo di dare esecuzione a quest'ultimo.

In tale contesto risulta assorbita ogni questione sulla perpetuatio obligationis per l'inadempimento precedente alle norme del 1972, 1977 e 1978 sopra citate, in quanto l'obbligazione inadempita è

cronologicamente successiva a queste ultime norme, le quali non trovano applicazione in rapporto ad obblighi definitivamente accertati in sede giurisdizionale anche successivamente alla loro entrata in vigore.

Anche il secondo motivo di ricorso è quindi infondato.

2.3. In riferimento alla natura della responsabilità a base dell'azione risarcitoria esercitata in questa causa, quanto detto in precedenza chiarisce che nel caso sono stati domandati i danni da inadempimento di un obbligo di contrarre.

Nel caso, emerge con chiarezza la impossibilità di una esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, di cui all'art. 2932 c.c., per essere divenuta impossibile la prestazione, essendo stati assegnati nelle more a terzi gli alloggi che dovevano essere trasferiti, circostanza che non esclude l'inadempimento da risarcire, per essere stata l'A.T.E.R.P. responsabile della mancata cessione, quando essa era ancora possibile.

Deve quindi negarsi che nella fattispecie vi sia stata, come dedotto con il terzo motivo di ricorso, una responsabilità pre- o extra- contrattuale, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento del danno dei controricorrenti e quindi anche il terzo motivo deve rigettarsi, perché infondato.

3. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e va confermata la giurisdizione del giudice ordinario; per



la soccombenza, la ricorrente A.T.E.R.P. della Provincia di Cosenza deve rimborsare ai controricorrenti le spese da questi sostenute per il giudizio di cassazione, nella misura che si liquida in dispositivo.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti in solido le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui €. 200,00 (duecento/00), per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2008.

Il primo presidente f.f.

Il consigliere estensore



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, **31 OTT. 2008**  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista

